co. Poi ha **effetti retroattivi** in

Illegittimità
La sentenza di illegittimità costi-

colo 136 Costituzione); le norme dichiarate incostituzionali non

gli atti (articoli 42 Dpr 600/73 e 56 Dpr 633/72) sono state recepite

tazione di eventuali rilevi penali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

gimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del

questo a

Riscossione. Lo schema di decreto legislativo alle Camere reintroduce la mora sulle sanzioni e sugli altri interessi

Cartelle esattoriali, torna l'anatocismo

Rosanna Acierno

Torna l'**anatocismo** sulle **cartelle esattoriali** dopo che l'intervento normativo contenuto nel Dl 70/2011 lo aveva cancellato. È l'effetto dell'articolo 13, comma 5, dello schema di Dlgs sulla riscossione attualmente all'esame delle Camere per i pareri. Con tale disposizione, infatti, si prevede l'applicazione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo non solo a titolo di maggiori imposte e contributi, ma anche sulle sanzioni pecuniarie e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e da dilazione. Una norma su cui ha espresso forti perplessità il presidente del comitato tecnico Fisco di Confindustria, Andrea Bolla, nel seminario di lunedì alla Camera (si veda Il Sole 24 Ore del 21 luglio) e che ieri è stata duramente criticata anche da Cna, secondo cui costerebbe 1,2 miliardi ai contribuenti.

Se confermato, l'intervento sarebbe in controtendenza con le altre disposizioni normative finora attuate in smateria di riscossione, andando peraltro a neutralizzare, di fatto, gli effetti positivi derivanti dall'abbassamento negli ultimi anni del tasso di interessi e dell'aggio della riscossione (destinato a scendere al 6%).

1,2 miliardi

La stima della reintroduzione
I costi per i contribuenti secondo i calcoli della Cna

Gli **interessi di mora**, infatti, sono quelli che l'agente della riscossione (Equitalia) applica, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo, ad oggi escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento e che poi riversa all'ente impositore. Peraltro, gli interessi di mora sono dovuti anche nel sistema degli accertamenti esecutivi, qualora il contribuente ometta di versare gli importi entro il termine per il ricorso; in tal caso, sono conteggiati, a partire dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento e sino al momento in cui avviene il pagamento.

Pertanto, alla luce della nuova disposizione, qualora un contribuente non paghi il suo debito entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, al momento del pagamento sarà tenuto anche al versamento degli interessi di mora.

Questi ultimi dovranno essere calcolati secondo il tasso del 4,88% (dal 15 maggio 2015) non solo sulle imposte e/o contributi iscritti a ruolo, ma anche sulle **sanzioni** e sugli altri **interessi da ritardata iscrizione a ruolo** ed eventualmente su quelli da dilazione, in caso di rateazione, per ogni giorno di ritardo, da quando è stata ricevuta la cartella. secondo la seguente formula: (importo delle imposte e/o dei contributi dovuti + sanzioni + altri interessi X numero dei giorni di ritardo X tasso di interesse di mora)/ 36.500. Facendo un esempio concreto: se il contribuente riceve una cartella di pagamento in cui le imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo ammontano a 10mila euro e il pagamento avviene dopo 100 giorni dalla notifica, per calcolare gli interessi di mora si applicherà la formula sopra indicata e si otterrà: (10mila x 100 X 4,88/36.500). Gli interessi di mora saranno quindi pari a 133,70 euro

Peraltro, gli interessi di mora sono dovuti anche laddove il contribuente proponga istanza di rateazione ad Equitalia dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tal caso, vanno calcolati dalla data di notifica della cartella e fino al giorno di presentazione dell'istanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco e ambiente. Il Mise: niente

Aria condizionata,

«Sono arrivati a tassare anche l'aria»: l'allarme è stato lanciato da più parti, da **Federconsumatori ad Adusbef** ai politici come Matteo Salvini e Maristella Gelmini, che hanno anche sottolineato che stanno partendo i controlli in riferimento a nuove regole, scattate da ottobre, derivanti da una direttiva europea sulle emissioni di anidride carbonica che prevederebbe, appunto, una tassa sull'**aria condizionata** che sarebbe legata al possesso di un libretto relativo all'impianto. Una tassa che ammonterebbe a 200 euro l'anno a famiglia. «Sparata» la notizia, attualissima in questa stagione estiva straordinariamente calda, si sono aggiunte le precisazioni: la tassa riguarderebbe i condizionatori sopra i 12 kW. Ed è arrivata anche

la smenti
dello Svi
maggior p
non ha l'o
pianto e n
non super
Nelle cas
non sareb
2-2,5kW e i
solo ambie
drati. A ris
secondo l
esercizi co
studi profe
ricadrebbe
derconsun
no dette «p
e anche in a
tere in cam
per la cance